

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO RG n. 1250/2026

per la società Marinzen s.r.l., c.f. 01177890215, con sede legale in 39040 Castelrotto, via Panider 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Gottfried Schgaguler, c.f. SCHGTF52T22C254J, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sara Derobertis, del Foro di Roma, c.f. DRBMSR86T45H096X, con studio in via Guglielmo Calderini, 68, 00196 – Roma, Pec mariasaraderobertis@ordineavvocatiroma.org, presso cui ha eletto domicilio, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio,

CONTRO

il **MINISTERO DEL TURISMO**, c.f. 96480590585, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti delle controinteressate

soc. **TOFANA SRL**, c.f. 01089670259, con sede legale in 32043 Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio n. 12, PEC: tofana@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- *non costituita* -

soc. **AURONZO D'INVERNO SRL**, c.f.: 00638510255, con sede legale in 32041 Auronzo di Cadore (BL), Via Roma 24, PEC: auronzodinvernosrl@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- *non costituita* -

nonché, nei confronti del presente ricorso per motivi aggiunti, anche delle

ulteriori controinteressate:

soc. **CAROSELLO TONALE S.P.A.**, c.f.: 01175130226, con sede legale in

Vermiglio (TN), Via Circonvallazione 25, PEC: carosellotonale@registerpec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Remo Tarolli (c.f.: TRLRME74S18L7818, PEC: avvremotarolli@recapitopec.it) e Federico Fedrizzi (c.f.: FDRFRC76M12L378A, PEC: federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Carlo Contaldi La Grotteria (c.f.: CNTCRL74B03H501X, PEC: c.contaldi@cnfpec.it) del Foro di Roma, Lungotevere dei Mellini 24 (Studio Legale AdLaw);

- *controinteressata e ricorrente incidentale* -
soc. **IL KABERLABA S.R.L.**, c.f.: 04436710240, con sede legale in Asiago (VI), Via Orthal 1, PEC: ilkaberlabasrl@legalmail.it, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA,
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:**

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, del Ministero del Turismo, prot. n. 267769, del 27/11/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025 (doc. 1), non notificato, nonché ove occorrer possa:

- dello “Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, del Ministero del Turismo, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici,

mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” (doc. 2);

- della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025 (doc. 3), nonché
- dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell’eventuale atto che lo costituisce/documenta (doc. 19, sinora non conosciuto e depositato dal Ministero resistente nel presente giudizio soltanto in data 27.03.26); della nota prot. n.; 262568 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo (doc. 4); nonché dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio.
- di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025 (doc. 5).

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA MARINZEN S.R.L.:

oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale sub R.G. n. 1250/2026, anche dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso conosciuti:

- del provvedimento di nomina della Commissione prot. 0077916 del 18 febbraio 2025 (cfr. doc. 16);
- dei verbali n. 1 del 11/03/2025, n. 2 del 19/03/2025, n. 3 del 04/06/2025, n. 4 del 11/06/2025, n. 5 del 02/07/2025, n. 6 del 17/07/2025 e n. 7 del 17/07/2025 della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale (cfr. doc. 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25);
- della nota prot. 258768 del 05/11/2025 a firma del Rup e relativo allegato (cfr. doc. 18 e 26);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti

impugnati.

* * *

FATTO.

La Ricorrente, società Marinzen Srl, ha partecipato al bando di cui all’*“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”*, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul *“Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”*, per la quota riservata all’area Montana delle Alpi, pari al 60% del plafond totale, determinato, nell’Avviso Pubblico del 2024, in complessivi € 229.512.474,24.

L’Avviso prevedeva che *“sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile”*.

Al termine del procedimento la domanda presentata dalla Ricorrente ha ricevuto 60 punti ed è risultata nell’elenco di cui all’Allegato 2 del finale Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025, che comprende le domande ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi.

Con ricorso notificato in data 26/01/2026 la Marinzen s.r.l. ha impugnato il prefato decreto, unitamente agli altri atti della procedura selettiva, alcuni dei quali allora ancora sconosciuti (non essendo stata riscontrata, alla data di instaurazione del gravame, l’istanza di accesso agli atti presentata con pec del 09.12.2025 (doc. 6)), chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, sulla scorta dei seguenti motivi di ricorso:

“1) Violazione dell’art. 13, commi 3 e 4, dell’Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Difetto di istruttoria e di

motivazione.”

Con questo motivo veniva in sostanza censurata l'errata attribuzione del punteggio.

“2) In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo: violazione art. 12, l. n. 241 del 1990; violazione art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990; violazione art. 97, comma 2, Cost.; eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della lex specialis, di cui all'Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l'Anno 29024; eccesso di poter per sviamento dalla causa tipica.”

Con questo motivo veniva contestata la legittimità del ricorso al sorteggio per la definizione delle posizioni di parità.

A seguito dell'udienza cautelare 24/02/2026 codesto TAR, con ordinanza della stessa data e ritenuto che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, fissava, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 28/09/2026 e disponeva l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami.

Con nota prot. n. 14024 dd. 04/02/2026 (cfr. doc. 15 e 16), e quindi dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Ministero del Turismo ha evaso – in modo solo parziale – la richiesta di accesso agli atti della procedura, presentata dalla ricorrente in data 09/12/2025.

I documenti ricevuti dal Ministero confermano la sussistenza dei vizi denunciati in ricorso dalla ricorrente e, in particolare, il totale difetto di motivazione nella valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente e nella valutazione dei criteri premiali.

Alcuni, inoltre, rendono manifesti altri gravi vizi del procedimento, uno dei quali, in particolare, è tale da indurre a modificare la gerarchia dei motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo.

Alla luce della documentazione ora ricevuta dal Ministero, pertanto, le

doglianze già proposte con il ricorso introduttivo vengono reiterate e corroborate e vengono inoltre dedotte le seguenti ulteriori censure avverso i provvedimenti di cui in epigrafe.

Va inoltre evidenziato che nella presente causa la controinteressata Carosello Tonale s.p.a. si è costituita in giudizio proponendo ricorso incidentale avverso i provvedimenti di cui in epigrafe, notificandolo in data 25.03.2026 (doc. 26).

* * *

DIRITTO.

In via processuale: Irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso incidentale della Carosello Tonale s.p.a. per tardività.

L'art. 42 del c.p.a. prevede che le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.

Nel caso di specie l'interesse a proporre ricorso (incidentale) da parte della Carosello Tonale s.p.a. non è sorto in dipendenza della domanda proposta in via principale dalla Marinzen s.r.l., ma dal provvedimento definitivo e finale della procedura, rappresentato dal Decreto Direttoriale prot. Reg. Gen. 267769 del 27/11/2025, pubblicato in data 28/11/2025, con il quale sono stati approvati due elenchi distinti: l'Allegato 1, comprendente le domande, non solo ammesse (come erano indicate tutte, nell'elenco del 20.11.2025), ma anche concretamente finanziate, e l'Allegato 2, delle domande, bensì ammesse in graduatoria, ma non finanziate per mancanza di fondi, tra i quali ultimi – per l'appunto - anche quello della controricorrente Carosello Tonale s.p.a. e della ricorrente principale Marinzen s.r.l. Con quel Decreto, quindi, la domanda della ricorrente incidentale (ed anche della ricorrente) è stata certamente e definitivamente esclusa dal finanziamento richiesto.

A partire da quel momento è quindi sorto l'interesse della controricorrente ad impugnare i provvedimenti di cui in epigrafe, stante la percezione

dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendevano evidente la lesività della sfera giuridica, in modo da conferire emersione all'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. Da ciò deriva che vi era l'onere di impugnare tempestivamente il provvedimento lesivo della sfera giuridica della controricorrente entro 60 giorni dalla pubblicazione del predetto Decreto Direttoriale e quindi entro il 27.01.2026, con possibilità di far valere in un momento successivo eventuali nuove censure, con lo strumento dei motivi aggiunti (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato 13/05/2025 n. 11715; Consiglio di Stato 23/12/2021 n. 8547, Consiglio di Stato 28/04/2022, n. 543).

Ne consegue che il ricorso incidentale della Carosello Tonale s.p.a. è irricevibile e/o inammissibile per tardività.

* * *

Primo motivo aggiunto: Violazione dell'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Manifesta irragionevolezza.

Qui di seguito si riporta la scheda di valutazione della domanda della Marinzen s.r.l., ricevuta dal Ministero del Turismo solo in data 04.02.26 a seguito della richiesta di accesso agli atti.

SEDUTA N°	15/91	DEL	04 giugno 2025		
ID	48859		PROTOCOLLO		280947/24
RICHIEDENTE	Gottfrid Schgaguler – Maritzen Srl – Micro impresa				
UBICAZIONE	Alto Adige				
AREA GEOGRAFICA	Alpi				
CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI					
Criterio A – indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento • max 50 punti	A1- impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	20
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
			0	FONDI PROPRI	
	A2 - DSCR	uno di	30	DSCR>=1 1,22 dichiarato	30
			15	DSCR<1	
Criterio B – cantierabilità • max 40 punti	B1 – livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	10
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE	
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA	
			20	C. PROGETTO FATTIBILITA'	
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO	
		uno di	0	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	0
			10	E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI	
Totale punteggio (A1+A2+B1)					60
giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')					Ammissibile

Criterio Premiale - max 10 punti	da 0 a 10	-	0	NESSUNA PREMIALITA'	0
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI	
		B	2	AUMENTO SICUREZZA	
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA	
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE	
		E	2	DISMISSIONE	
Totale punteggi premiali					0
NOTE					
Sostituzione seggiovie da 2 posti con cabinovia 10 posti					
SCHEDA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI FONDO IMPIANTI DI RISALITA A FUNE E INNEVAMENTO ARTIFICIALI 2024					

Esaminando la scheda di valutazione si prende atto che per il criterio A1 (impegni bancari) la Commissione ha correttamente assegnato 20 punti alla domanda della ricorrente per la presenza della delibera bancaria.

Pure per il criterio A2 (DSCR) la Commissione ha correttamente assegnato 30 punti alla domanda della Maritzen s.r.l.

Per quanto riguarda, invece, il Criterio B1 – livello di dettaglio documentazione tecnica, al progetto della Maritzen s.r.l. sono stati assegnati solo 10 punti per il preventivo di spesa, mentre la domanda era corredata non solo dal preventivo di spesa (cfr. doc. 13), ma anche dal “progetto esecutivo” (cfr. doc. 12a e 12b), per il quale sono previsti 30 punti dall’art. 13 dell’avviso pubblico.

Per quanto riguarda poi *“il possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri”*, per il quale sono previsti 10 punti dall’art. 13 dell’avviso pubblico, nulla è stato riconosciuto alla Maritzen s.r.l., nonostante la stessa avesse prodotto il permesso di costruire relativo all’opera da realizzare (cfr. doc. 14).

Manca una qualsivoglia motivazione circa le ragioni che hanno portato a siffatta valutazione.

Nella relazione del 02.02.2026, prodotta dall'Avvocatura dello Stato nel presente giudizio (v. doc. 23 di parte resistente), il Ministero del Turismo sembra voler giustificare questa mancata assegnazione di punti sull'assunto che la Commissione ha ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della documentazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

L'assunto non coglie nel segno e le sentenze che il Ministero richiama al riguardo non sono affatto pertinenti.

Nel caso di specie alla Commissione spettava il compito di valutare la presenza o meno della documentazione prevista dall'art. 13 dell'avviso pubblico (cfr. doc. 2) e dalla scheda di valutazione redatta dalla Commissione di valutazione sulla falsariga di tale articolo (cfr. doc. 17). In presenza di tale documentazione, l'attribuzione del numero di punti era automatica e non rimessa ad una valutazione discrezionale della Commissione.

Alla Commissione spettava quindi solo il compito di valutare se la documentazione presentata dagli istanti poteva qualificarsi come quella richiesta dall'art. 13 dell'avviso nonché dalla scheda di valutazione e cioè:

“0 NESSUNA DOCUMENTAZIONE

5 A. CAPITOLATO SPECIALE

10 B. PREVENTIVO DI SPESA

20 C. PROGETTO FATTIBILITÀ

30 D. PROGETTO ESECUTIVO

0 NESSUNA AUTORIZZAZIONE

10 E. UNA O PIÙ AUTORIZZAZIONI”

In presenza di documentazione prodotta e qualificata come uno dei predetti documenti da parte del partecipante alla procedura, la Commissione doveva quantomeno – qualora riteneva di non considerarla tale – succintamente motivare tale valutazione. Altrimenti sarebbe, infatti, del tutto impossibile sindacare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, mentre per

giurisprudenza consolidata tale sindacato deve essere pieno, penetrante ed effettivo, anche se non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica il giudice può, infatti, ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato 24.08.2023, n. 7931; *ibidem* Consiglio di Stato 20.12.2022, n. 11091).

Nel caso di specie un tale sindacato è però reso del tutto impossibile in quanto la Commissione di valutazione non ha motivato in alcun modo perché secondo il suo giudizio il progetto esecutivo e la concessione edilizia prodotti dalla ricorrente non possano qualificarsi, per l'appunto, come un progetto esecutivo meritevole di 30 punti e come una "autorizzazione" meritevole di 10 punti.

E ben vero che per giurisprudenza consolidata l'attività delle commissioni di valutazione costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica e l'opinabilità delle valutazioni non costituisce vizio di legittimità e il vizio di difetto ed illogicità della motivazione sussiste solo qualora non sia percepibile il fondamento della decisione adottata con il provvedimento amministrativo impugnato, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento logico — motivazionale seguito dalla Commissione esaminatrice (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato n. 1360 del 11/11/2024).

Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione e di istruttoria, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato n. 2061 del 24/03/2020; TAR Lazio – Roma n. 10040 del 26/05/2025; TAR Campania Napoli n. 2580 del 27/03/2025; TAR Campania – Napoli n. 6798 del 02/11/2022; TAR Lombardia Milano n. 1113 del 13/05/2022; TAR Campania –

Napoli n. 7787 del 03/12/2021).

Nel caso di specie la valutazione della Commissione è inficiata da un totale difetto di motivazione e di istruttoria per sconfinare nell'arbitrio, in quanto, stante la totale mancanza di indicazione delle ragioni che hanno portato la Commissione a non qualificare il progetto esecutivo come tale e la concessione edilizia come autorizzazione, è del tutto impossibile ripercorrere il ragionamento seguito al riguardo dall'amministrazione, al fine di poterne verificare la ragionevolezza, la logicità e la coerenza. Mancando una qualsivoglia motivazione potrebbe anche essere che alla Commissione di valutazione sia addirittura sfuggito che l'odierna ricorrente ha prodotto il progetto esecutivo e la concessione edilizia.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati vanno annullati per difetto di motivazione e di istruttoria.

* * *

Secondo motivo aggiunto: Sotto distinto ed autonomo profilo: Violazione dell'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Manifesta irragionevolezza.

Come esposto al precedente motivo aggiunto, in assenza di una qualsivoglia indicazione delle ragioni che hanno portato la Commissione a non qualificare il progetto esecutivo prodotto dalla ricorrente come progetto esecutivo e la concessione edilizia come una “*autorizzazione*”, è impossibile ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità.

Ciò comporta necessariamente l'illegittimità degli atti impugnati. Per mero tuziorismo difensivo tale (presunta) valutazione della Commissione viene comunque censurata, in via subordinata, anche sotto il profilo dell'irragionevolezza, della contraddittorietà, dell'illogicità manifesta e del

travisamento dei fatti.

La ricorrente ha, infatti, prodotto un progetto esecutivo elaborato dal progettista generale Ing. Stefano Papi, contenente i dati generali del progetto, la proprietà dei materiali, la descrizione della struttura e dei carichi, gli elaborati grafici relativi alle strutture, agli impianti nonché i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti progettati (cfr. doc. 12a e 12b), per cui si ritiene essere assolutamente irragionevole ed illogico non qualificare tale documento come progetto esecutivo.

Assolutamente incomprensibile e contraddittorio è poi anche il fatto che la concessione edilizia non sia stata considerata, per assurdo, come un'autorizzazione, nonostante la stessa costituisce il presupposto per iniziare con i lavori di costruzione dell'impianto e dimostra quindi un livello di progettazione avanzato. Ciò sta in evidente contrasto con i criteri di valutazione fissati dallo stesso Ministero nell'avviso pubblico, che prevede *“un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione”* e descrive questo criterio di valutazione come segue: *“E. possesso di autorizzazioni, **permessi, concessioni**, licenze, nulla osta e pareri – punti 10”* (v. doc. 2, pag. 24, Criterio B). La valutazione della Commissione è pertanto in evidente contrasto con questa previsione, tant'è che il termine permessi e concessioni non può che riferirsi, *in primis* alle concessioni edilizie.

Il ministero deve per forza di cose o aver travisato la presenza dei predetti documenti o comunque essere incorso in un difetto d'istruttoria e di motivazione.

* * *

Terzo motivo aggiunto: sotto distinto ed autonomo profilo: Violazione dell'art. 13, commi 3, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Illogicità. Manifesta irragionevolezza. Incompetenza.

Con il presente motivo aggiunto viene censurato l'operato della Commissione, documentato nel verbale della seduta del 19.03.2025 (verbale n.

2), nella parte relativa alla creazione ed approvazione della scheda di valutazione tipo, utilizzata per l'attribuzione dei punteggi alle domande da finanziare, con specifico riferimento al “Criterio B”, di cui all’art. 13, comma 3, dell’Avviso Pubblico.

La scheda tipo sortita da quella seduta, per la parte relativa all’attribuzione dei punti del “Criterio B” è costituita da una tabella di sei colonne. La terza colonna, partendo da sinistra, è divisa in due righe ed in ogni riga è scritto “*uno di*”; la quarta colonna è divisa in righe in cui sono riportati i punteggi; nella quinta colonna le righe proseguono e contengono i descrittori relativi ai vari punteggi della quarta colonna; la sesta colonna è di nuovo divisa in sole due righe, lasciate in bianco perché destinate ad esporre i punteggi in concreto attribuiti dalla Commissione.

Ebbene, dal combinarsi di quella conformazione di colonne e righe risulta evidente che la Commissione ha arbitrariamente deciso, in violazione dell’art. 13, comma 3 dell’Avviso Pubblico, che, in presenza di più documenti progettuali tra quelli riportati nelle prime cinque righe della quinta colonna, della scheda - relativamente al “criterio B” – e, quindi, in presenza di più documenti tra “*A. CAPITOLATO SPECIALE*”, “*B. PREVENTIVO DI SPESA*”, “*C. PROGETTO FATTIBILITÀ*” e “*D. PROGETTO ESECUTIVO*”, avrebbe attribuito soltanto il punteggio relativo ad “*uno di*” quei descrittori (secondo logica, il più alto).

In realtà, questa limitazione non si ricava in alcun modo dall’art. 13, comma 3, dell’Avviso Pubblico, nella parte relativa alla fissazione del “criterio B”: per come espressa quella norma della *lex specialis* era evidente che i singoli punteggi (o “pesi”) dei vari descrittori del “*criterio B*” potevano tra loro sommarsi.

Né si dica che il documento con il punteggio maggiore comprende anche quello o quelli con il punteggio minore: il preventivo di spesa, cui l’art. 13, comma 3, n. 2, attribuisce un peso di 10 punti, potendo essere elaborato anche riassuntivamente, per macro voci di lavoro, non necessariamente comprende in sé anche il “capitolato speciale”, che si connota, invece, per una descrizione

dettagliata delle singole voci di intervento (non necessariamente prezzate); il “progetto di fattibilità tecnico-economica”, cui era attribuito un peso di “20 punti”, non necessariamente comprende anche il preventivo di spesa e/o il capitolato speciale; e così il “progetto esecutivo”, di cui, soprattutto nel settore privato, non fanno necessariamente parte anche documenti, di natura più contrattuale che progettuale, come i preventivi di spesa o i capitolati speciali.

In proposito, è forse opportuno rammentare almeno due aspetti generali:

- in primo luogo, è pacifico che il finanziamento disciplinato dall’Avviso Pubblico non si rivolge a stazioni appaltanti e ad interventi oggetto di appalti pubblici, per cui la documentazione progettuale richiesta alle imprese partecipanti al bando non era soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici (ragion per cui, l’anodino – ed in parte perfino erroneo - richiamo agli articoli 23 e 33 del decreto legislativo n. 50/1016 – tra l’altro, e significativamente, non più in vigore al momento della pubblicazione dell’Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024 – contenuto alla lettera c)-iv) dell’Allegato I dell’Avviso Pubblico, è sicuramente da intendersi come riferimento meramente indicativo nei limiti di compatibilità con lavori ed appalti privati, i quali, per esempio, non debbono certo confrontarsi con l’esigenza di “[...] *individua[re], tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività [...]*”, oggetto precipuo, invece, del progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’art. 23, d. Lgs. n. 50 del 2016);

- in secondo luogo, proprio per i progetti più impegnativi proposti dai partecipanti, come la realizzazione di nuovi impianti di risalita, la disciplina regolamentare dei vari livelli progettuali non è quella dei contratti pubblici, ma quella, attualmente, di cui al d.m. 18.6.2021, n. 172, di attuazione del Regolamento (UE) 2016/424, che non contempla, come parte dei progetti di fattibilità, definitivo o esecutivo, anche la elaborazione di preventivi di spesa o capitolati speciali; ben potevano, quindi, i partecipanti al bando, come in effetti accaduto per la Ricorrente, elaborare separatamente, e dunque presentare

separatamente, il progetto e il preventivo di spesa aspirando legittimamente, in base alla norma dell'art. 13, comma 3, dell'Avviso Pubblico, ad ottenere la somma dei relativi punteggi.

La decisione della Commissione di valutazione, pertanto, non solo non è in alcun modo motivata, ma cozza con la disposizione della *lex specialis* dell'Avviso Pubblico e finisce per produrre una modifica illegittima, alla luce dell'art. 12, l. n. 241 del 1990, dei parametri predefiniti dall'Amministrazione e fissati nell'Avviso Pubblico, proveniente da un organo, la Commissione di valutazione, che non aveva alcuna competenza al riguardo.

* * *

Quarto motivo aggiunto: sotto distinto ed autonomo profilo: Violazione dell'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Manifesta irragionevolezza.

Censure del tutto analoghe a quelle di cui ai motivi precedenti valgono anche per il criterio premiale.

Il progetto presentato da Marinzen s.r.l. presentava vantaggi funzionali che avrebbero dovuto far meritare al progetto anche il riconoscimento di alcuno dei punti aggiuntivi del “criterio premiale”, di cui al comma 4, dell'art. 13 dell'avviso pubblico ed alla scheda di valutazione. Anche riguardo a ciò la Commissione non ha motivato in alcun modo il motivo per il quale non ha assegnato alcun punto al progetto della ricorrente, rendendo in tal modo impossibile ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di poterne verificare la ragionevolezza, la logicità e la coerenza, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Impregiudicato ciò ed in via subordinata nel merito si ribadisce che il progetto presentato da Marinzen s.r.l. presentava vantaggi funzionali che avrebbero dovuto far meritare al progetto anche il riconoscimento di alcuno dei punti aggiuntivi del “criterio premiale”, di cui al comma 4, dell'art. 13.

Comune illustrato ed argomentato nel Modulo A (cfr. doc. 10), agli appositi paragrafi VI “*Effetti sociali attesi e potenziali impatti positivi innescati dall’iniziativa*” e VII “*Metodologie e soluzione tecniche previste*”, la sostituzione della vecchia seggiovia a due posti con una nuova e moderna cabinovia decaposto, determina senza dubbio “*un impatto positivo dell’iniziativa sull’attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati*” (cfr. doc.2, art. 13, tabella di cui al comma 4).

Indubbio, inoltre, anche “*l’impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti*” (cfr. doc.2, art. 13, tabella di cui al comma 4): nel caso concreto, il progetto permette la dismissione della vecchia seggiovia, con la più moderna ed attrattiva cabinovia decaposto.

Nel paragrafo VI del Modulo A, peraltro, era argomentata anche “*la capacità dell’iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica*” (cfr. doc.2, art. 13, tabella di cui al comma 4).

Sempre con riferimento al criterio premiale di cui al comma 4 dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico, il paragrafo VII del Modulo A della domanda, illustrava i meriti del progetto anche con riferimento al “*ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento*” e alla “*capacità dell’iniziativa di concorrere ad incentivare l’utilizzo degli impianti durante tutto l’anno*” (cfr. doc.2, art. 13, tabella di cui al comma 4). Quanto a quest’ultimo criterio, in realtà l’intera relazione di cui al Modulo A metteva in evidenza che, mentre la seggiovia non aveva funzione estiva, invece per la cabinovia era prevista l’utilizzo anche per tutto il periodo estivo (cfr. doc. doc.10).

In sostanza, risulta del tutto incomprensibile ed illogico la totale assenza di alcun punteggio premiale, ai sensi del comma 4, dell’art. 13.

* * *

Più in radice non risulta in alcun modo giustificabile, così come, di fatto, non è giustificata, non avendo il Ministero fornita alcuna documentazione

riguardante l'istruttoria compiuta e la motivazione del proprio giudizio da parte della Commissione valutatrice, l'attribuzione di soli 60 punti alla domanda della soc. Marinzen s.r.l.

Come visto, la domanda avrebbe dovuto ricevere 90 punti complessivi in base ai criteri A e B del comma 3 dell'art. 13, dell'Avviso Pubblico, e almeno 8 punti aggiuntivi, se non 10, in base al criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo della *lex specialis*.

E' dunque illegittima, *in parte qua*, per effetto dell'illegittima valutazione della Commissione, l'elenco generale delle domande ammesse a finanziamento, del 20.11.2025, nella parte in cui colloca la domanda della Ricorrente tra quelle, alle quali sono stati attribuiti 60 punti.

È, quindi, parimenti illegittimo *in parte qua*, anche il Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025, ossia il provvedimento finale, dal quale soltanto è derivata l'esclusione della domanda dal novero di quelle, non solo ammesse al finanziamento (come aveva pur sempre determinato l'elenco del 20.11.2025), ma anche concretamente finanziabili: vale a dire nella parte, in cui, avendo “*approvato gli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 e della successiva graduatoria finale delle istanze ammesse, approvata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre*”, ha fatto propria la palese erroneità della votazione della domanda della Ricorrente e, anche in ragione del consistente ridimensionamento del plafond a disposizione per il finanziamento delle domande ammesse, ha inserito la domanda della Marinzen s.r.l. nell'allegato 2 del Decreto stesso, ossia tra le domande dei “*soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto [...]*” (cfr. doc.1, all. 2).

* * *

Quinto motivo aggiunto: illegittimità del decreto direttoriale n. 267769

del 27/11/2025 derivata da illegittimità per incompetenza; difetto assoluto di motivazione; violazione dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita anno 2024; violazione di legge: violazione dei criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, l. n. 241 del 1990; violazione degli artt. 3, comma 1 e 12, comma 2, l. n. 241 del 1990.

Tra i documenti trasmessi dal Ministero in risposta all'istanza di accesso agli atti vi è anche la nota prot. 258768 del 05/11/2025 a firma del RUP (doc. 18) ed il relativo allegato costituito dalla graduatoria riepilogativa degli interventi ammissibili a finanziamento (doc. 18a).

Da quella nota e relativo allegato si ricava che:

(i) la Commissione di valutazione ha trasmesso al RUP i verbali delle proprie sedute corredati dalle schede di valutazione dei singoli progetti;

(ii) il RUP aveva chiesto alla Commissione di rivalutare in diverso modo l'attribuzione del punteggio legato alla presenza o meno di autorizzazioni, per quei progetti che non necessitavano di nuovo iter autorizzativo, disponendo già di autorizzazioni pregresse in corso di validità o altra documentazione idonea a consentire l'avvio dei lavori, ma la Commissione si è rifiutata ribadendo che i lavori dell'organo si erano ormai definitivamente conclusi con la trasmissione di tutta la documentazione prodotta;

(iii) il RUP è stato comunque affiancato da due tecnici ANSFISA *“il cui contributo ha consentito l'elaborazione della graduatoria allegata alla presente relazione”*.

Ebbene, del lavoro del RUP con i due tecnici ANSFISA non è stata fornita alcuna documentazione o verbale: tale omissione appare particolarmente grave se si considera che **i punteggi delle domande inserite nella graduatoria** degli interventi ammissibili a finanziamento, **elaborata dal RUP con l'ausilio di quei due tecnici**, ed allegata alla citata nota prot. 258768 del 05/11/2025, trasmessa con quella nota dal RUP alla Direzione Generale, **in alcuni casi non corrispondono ai punteggi rinvenibili nelle rispettive schede di valutazione della**

Commissione.

Confrontando i dati si ricava, in particolare, che:

(i) due domande, che avevano ricevuto 60 punti dalla Commissione (doc. 27 e doc. 28), sono state inserite dal RUP in graduatoria con 65 punti (cfr. doc. 18a, progressivi n. 26 e 27), finendo, così, nell'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 267769 del 27.11.2025, ossia nel novero delle domande non solo ammesse, ma anche concretamente finanziabili (cfr. doc. 1): si tratta delle domande ID 43900 di Carosello Tonale Spa e ID 50008 di Il Kaberlaba s.r.l.;

(ii) quattro domande, valutate 50 punti dalla Commissione, sono state inserite dal RUP, nella propria graduatoria, con 55 punti (si tratta delle domande: ID 4875 di Alpe Vago s.r.l., ID 47029 di Prato Nevoso s.p.a., ID 48333 di Seggiovie Fondo Piccolo s.r.l., ID 48615 di Maniva Sky s.r.l.);

(iii) quaranta domande, che avevano ricevuto 40 punti, o ancora meno, dalla Commissione, sono invece state inserite dal RUP, nella propria graduatoria con 45 punti, rientrando, con ciò, nel novero delle domande ammissibili a finanziamento (si tratta delle domande ID 48658 di S.C.I., ID 48779 di Alpe Vago S.r.l., ID 48754 di Impianti Colfosco s.p.a., ID 43694 di Paganella 2001 s.p.a., ID 49204 di Prato Nevoso s.p.a., ID 48692 di Catinaccio Impianti a fune s.p.a., ID 48633 di Carosello Tonale s.p.a., ID 45787 di Castellazzo s.r.l., ID 48419 di Fiorentini Folgaria s.r.l., ID 45985 di S.IN.VAL s.r.l., ID 49167 di Livigno s.r.l., ID 49205 di Livigno s.r.l., ID 50090 di Monte Torcola s.r.l., ID 47257 di Marmolada s.r.l., ID 50195 di I.R.T.A. s.p.a., ID 50198 di I.R.T.A. s.p.a., ID 48504 di Nuova Monte Cavallo s.r.l., ID 47009 di Belmont Foppolo s.r.l., ID 48700 di Funivie San Vigilio, ID 46073 di S.I.T.A. s.p.a., ID 49603 di S.I.T.A. s.p.a., ID 49234 di Sitas s.p.a., ID 50171 di I.R.T.A. s.p.a., ID 49407 di S.I.F.A. s.r.l., ID 49156 di Livinski s.r.l., ID 49130 di Livinski s.r.l., ID 46963 di Società Incremento Turistico Canazei s.p.a., ID 46068 di Gits s.r.l., ID 49599 di S.I.T.A. s.p.a., ID 49950 di Il Kaberlaba s.r.l., ID 48286 di Funivia Al Bernina F.A.B. s.r.l., ID 49905 di Il Kaberlaba s.r.l., ID 49928 di Alpe Devero Ski s.r.l., ID 49969 di Il

Girasole s.a.s., Id 49891 di Alpe Campo s.r.l., ID 48542 di Folgaria Sky s.p.a., ID 48653 di Funivie Arabba s.p.a., ID46035 di Artesina s.p.a.; tra queste, la domande ID 45774 di Alpe Toglio s.r.l. aveva ottenuto dalla Commissione 30 punti e la domanda ID 49959 di Macugnaga Trasporti e Servizi s.r.l., che aveva ricevuto 35 punti).

I punteggi modificati dal RUP sono stati poi ripresi sia nella graduatoria pubblicata il 19.11.2025, sia in quella del 20.11.2025 (asseritamente riordinata in base all'esito del sorteggio) che ha costituito la base per la elaborazione ed approvazione degli allegati definitivi del decreto direttoriale n. 267769 del 2025.

L'Avviso Pubblico, tuttavia, non attribuiva al RUP alcun potere di modificare a proprio piacimento i punteggi assegnati dalla Commissione: donde un primo profilo di illegittimità per incompetenza.

Inoltre, il RUP ha arbitrariamente apportato quelle modifiche senza documentare in alcun modo il proprio operato e senza neppure darne conto nella propria nota del 05.11.2025: donde, l'evidente violazione degli obblighi di pubblicità, imparzialità e trasparenza legislativamente imposti dall'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990.

Del tutto assente, conseguentemente, anche un qualsiasi barlume di motivazione, in spregio dell'obbligo, di cui al combinato disposto degli art. 3, comma 1, e 12, comma 2, l. n. 241 del 1990, di motivare qualsiasi provvedimento inerente allo svolgimento di pubbliche procedure per la concessione di *“sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”*.

L'illegittimità della graduatoria formata dal RUP e trasmessa con la propria nota prot. n. 258768 del 5.11.2025, comporta, per il tramite delle graduatorie pubblicate il 19 novembre ed il 20.11.2025, l'illegittimità derivata del provvedimento finale di concessione dei contributi, ossia del Decreto direttoriale n. 267769, del 27.11.2025, che, come detto, si basa sui punteggi ritoccati dal RUP.

Ma, a ben vedere, i vizi che infirmano la graduatoria formata dal RUP, divenuta il fulcro del successivo iter procedimentale, dimostrano l'esistenza anche

di un vizio autonomo nel Decreto direttoriale del 27.11.2025, là dove, pur essendo il provvedimento definitivo, con il quale sono stati formati ed approvati gli elenchi delle domande ammesse a finanziamento ed in concreto anche finanziate, e delle domande ammesse a finanziamento ma in attesa di futura “rinveniente disponibilità di risorse”, in realtà, come visto, non riesce affatto a dimostrare “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità” predeterminate dall’Amministrazione per la concessione dei contributi, come, invece, richiederebbe l’art. 12, comma 2, l. n. 241 del 1990.

L’interesse della Ricorrente, la cui domanda aveva ricevuto 60 punti dalla Commissione di valutazione, a far valere tale motivo di impugnazione, è ovviamente subordinato alla denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi motivi, incentrati proprio sull’illegittima valutazione della Commissione. Inoltre, l’interesse si appunta in modo diretto e concreto contro la parte dell’illegittima graduatoria del RUP che accoglie con 65 punti le due domande ID 43900 di Carosello Tonale Spa e ID 50008 di Il Kaberlaba s.r.l. le quali, come detto, erano invece state valutate con 60 punti dalla Commissione.

Ed infatti, senza quell’immotivata aggiunta di 5 punti, tra i progetti dell’allegato 1 del decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025, ossia tra i progetti in concreto finanziabili per l’Area delle Alpi, sarebbero state ricomprese tutte le domande con almeno 70 punti; le due domande con 65 punti attribuiti direttamente dalla Commissione (cioè, le domande di Funivie Seceda Spa e Tofana Srl); una domanda con 62 punti, di Prato Nevoso S.p.a. (la n.ID 48694); almeno una domanda con 60 punti: ed ecco, quindi, che, in quel caso, il – pur discutibile - criterio del sorteggio, certamente da rifare perché dovrebbero parteciparvi anche le domande declassate a 60 punti, potrebbe rimettere in gioco, per quel posto rimanente e fino a capienza del plafond, tutte le domande valutate con 60 punti dalla Commissione, compresa quella della Ricorrente. Si noti, a scanso di eccezioni, che, fatti i debiti calcoli, per quel residuo posto cui – fermo tutto il resto - potrebbe aspirare una domanda valutata con 60 punti dalla

Commissione, residuerebbero ancora circa € 455.900,00 da assegnare, il che, rispetto alla domanda della Ricorrente, del valore di € 2.702.868,00, equivarrebbe pur sempre ad una quota di circa il 16/17%.

Per altro, la gravità del vizio rilevato con il presente motivo e l'intensità dell'interesse collegato alla sua denuncia sono certamente predominanti rispetto ai medesimi profili del vizio ravvisato nell'adozione del criterio del sorteggio, oggetto del secondo motivo subordinato del ricorso introduttivo. Per tale motivo, un'ordinata graduatoria dei motivi di impugnazione impone che vengano in esame:

- dapprima i motivi centrati sull'illegittima valutazione, della domanda presentata dalla Ricorrente, da parte della Commissione (ossia, il motivo n. 1 del ricorso introduttivo, ed il primo, secondo, terzo e quarto motivo aggiunto, di cui al presente atto);

- in primo subordine, nel caso di mancato accoglimento della prima serie, il motivo qui esposto contro l'illegittima graduatoria del RUP ed il conseguente vizio del provvedimento definitivo;

- in ulteriore subordine, ossia solo per il caso di mancato accoglimento dei precedenti, i motivi proposti contro l'adozione del criterio del sorteggio (ossia il motivo n. 2 del ricorso introduttivo ed il successivo, sesto, motivo aggiunto, di cui al presente atto).

* * *

Sesto motivo aggiunto, con riferimento al secondo motivo subordinato del ricorso introduttivo: violazione art. 12, l. n. 241 del 1990; violazione art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990; violazione art. 97, comma 2, Cost.; eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all'Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l'Anno 29024; eccesso di poter per sviamento dalla causa tipica.

Come già esposto nel ricorso introduttivo e nella memoria depositata ai fini dell'udienza di sospensiva, nulla era previsto nell'Avviso Pubblico per dirimere

le eventuali situazioni di *ex aequo* delle domande. Ed è altrettanto certo che il criterio del sorteggio, non solo non era l'unico a disposizione dell'Amministrazione, ma, al contrario, era l'unico che il Ministero non poteva adottare nel caso di specie: pena la trasformazione, di un bando improntato su una predeterminata valutazione meritocratica in una lotteria. Ed è proprio ciò che è avvenuto.

In realtà l'ulteriore graduazione tra le domande ammesse a finanziamento con uno stesso punteggio, e per una stessa area montana, per preservare la stessa ratio di merito che informa l'Avviso Pubblico e per non far deragliare la procedura di finanziamento dall'alveo naturale di una gestione delle risorse pubbliche razionale, imparziale e trasparente, doveva avvenire esclusivamente in ragione della priorità cronologica della ricezione delle domande di finanziamento.

Dalla documentazione ricevuta a seguito dell'istanza di accesso agli atti si evince che il RUP ha suggerito di procedere mediante pubblica estrazione, finalizzata a determinare l'ordine di scorrimento all'interno della graduatoria definitiva (cfr. doc. 18). Il ricorso al sorteggio troverebbe, secondo il RUP, la sua giustificazione normativa nel Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 77. Tale norma prevede che nelle aste ad offerte segrete, quando due o più concorrenti facciano la stessa offerta e nessuno di coloro voglia migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

Si ritiene che tale norma non sia applicabile nel caso di specie in quanto *in primis* trattasi di criterio predeterminato legislativamente per le sole aste e si applica, per di più, soltanto quando nessuno dei concorrenti voglia migliorare l'offerta. Nel caso di specie tale criterio non era, invece, predeterminato e nemmeno è stato chiesto ai partecipanti aventi pari punteggio di eventualmente migliorare il loro progetto.

Per quanto riguarda l'interesse a coltivare questo motivo di ricorso (subordinato) si ribadisce che seguendo l'ordine cronologico la domanda presentata dalla Marinzen s.r.l. era la decima, tra le domande con 60 punti,

dell'elenco del 19.11.2025 (v. anche doc. 16, all. 4.2 elenco finale RUP), mentre nell'allegato 2 del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, essa risulta la cinquantottesima – delle domande della area Alpi con 60 punti.

Vero che nella graduatoria del 19.11.2025 non è indicato il giorno e l'ora di ricezione delle domande, tuttavia confrontando l'ordine di quella graduatoria con la sequenza dei numeri di protocollo assegnati a ciascuna domanda (non il numero "ID", ma il numero di "*PROTOCOLLO*" esposto in alto a destra in ciascuna scheda di valutazione elaborata dalla Commissione), si ricava la conferma che nella graduatoria del 19.11.2025 (ancorché pubblicata il giorno dopo dell'effettuato sorteggio) le domande sono ordinate, in primo luogo, per punteggio e, all'interno dello stesso punteggio, nello stesso ordine di progressione del rispettivo protocollo, che, naturalmente, costituisce una automatica "marca temporale" della ricezione di ciascuna domanda.

Come già riportato in ricorso, l'Allegato 2 del Decreto costituisce l'elenco dei "*soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, potranno beneficiare di ogni eventuale rinveniente disponibilità di risorse sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Avviso*" (cfr. doc.2). Il che vuol dire, in concreto, che risultare decima in quell'elenco, anziché cinquantottesima, riduce proporzionalmente le chance di poter beneficiare di eventuali "rinvenienti disponibilità di risorse", qualora le stesse non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le residue domande, almeno fino alla cinquantottesima, per cui sussiste senz'altro un interesse alla coltivazione del presente motivo di ricorso.

Il presente motivo è proposto per la denegata eventualità di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso e dei motivi aggiunti di ricorso. Solo in quel caso, infatti, e cioè solo nel caso di mantenimento della valutazione di 60

punti, sarebbe interesse della Marinzen s.r.l. riaffermare, quantomeno, la migliore posizione derivante dalla priorità in ordine cronologico della propria domanda rispetto a quella che le è toccata in sorte nel sorteggio del 18 novembre.

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

A sensi dell'art. 41, c. 4, c.p.a. si chiede, in considerazione dell'elevato numero di potenziali controinteressati, di essere autorizzati a notificare il presente ricorso a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, per mezzo dei pubblici proclami.

* * *

Per tutti questi motivi, piaccia a codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, disattesa ogni avversa istanza, allegazione ed eccezione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via processuale: dichiarare irricevibile e/o inammissibile il ricorso incidentale della Carosello Tonale s.p.a.;

Nel merito: accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti e per l'effetto e annullarsi e dichiararsi illegittimi in parte qua gli atti amministrativi di cui in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, conseguentemente confermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di:

- in principalità, rideterminarsi sulla domanda proposta dalla Ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024";
- in via subordinata, riattribuire 60 punti alle domande ID 43900 di Carosello Tonale Spa e ID 50008 di Il Kaberlaba s.r.l. e rieffettuare il sorteggio tra tutte le domande con 60 punti;

- in ulteriore subordine, di graduare le domande ammesse a finanziamento con uno stesso punteggio, e per una stessa area montana, in ragione della priorità cronologica della ricezione delle domande di finanziamento, ovverosia del numero di protocollo alle stesse assegnato.

- compenso e spese integralmente rifuise.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che non è dovuto alcun supplemento di contributo unificato in quanto con il presente ricorso non viene ampliato il *thema decidendum*.

Si producono i seguenti ulteriori documenti:

- 18.a. allegato 4.2 Elenco Finale - RUP - Impianti 2024 – 5.11.2025;
- 19. verbale seduta sorteggio del 18.11.25 (prodotto in giudizio dall'Avvocatura in data 27.03.26);
- 20. verbale n. 1 del 11.03.2025 della Commissione di Valutazione;
- 21. verbale n. 3 del 04.06.2025 della Commissione di Valutazione;
- 22. verbale n. 4 del 11.06.2025 della Commissione di Valutazione;
- 23. verbale n. 5 del 02.07.2025 della Commissione di Valutazione;
- 24. verbale n. 6 del 17.07.2025 della Commissione di Valutazione;
- 25. verbale n. 7 del 17.07.2025 della Commissione di Valutazione;
- 26. ricorso incidentale Carosello Tonale s.p.a. notificato in data 25.03.26;
- 27. scheda valutazione Commissione Il Kaberlaba s.r.l. ID 5008;
- 28. scheda valutazione Commissione Carosello Tonale s.p.a. ID 43900.

Roma li 01.04.2026

Avv. Maria Sara Derobertis

Maria Sara
Derobertis

Firmato digitalmente
da Maria Sara
Derobertis
Data: 2026.04.01
16:45:18 +02'00'